



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2025-2027

Sommario

Introduzione	4
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI	5
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa.	5
<i>IMU</i> :	6
TASI.....	7
TARI.....	8
Addizionale Comunale IRPEF	8
TRASFERIMENTI CORRENTI	9
Quota compensazione IMU terreni e TASI prima casa. Fondo di solidarietà comunale.....	9
Trasferimenti regionali	12
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	12
CANONE UNICO	12
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.....	13
ALTRI SERVIZI	13
SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	13
PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	14
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SPESA CORRENTE	15
Spese di personale.....	15
Spese per acquisizione di beni e servizi.....	16
Spese relative a prestazione di servizi in appalto.....	16
Spese per prestazioni diverse e vincoli di finanza pubblica	16
Quote di ammortamento mutui (Interessi).....	17
Fondo crediti a dubbia esigibilità (FCDE)	17
Elenco interventi programmati con le spese di investimento e relative risorse disponibili	21
Risorse disponibili per investimenti	21
Opere finanziate con assunzione di mutui	22
Opere finanziate con finanziamenti diversi.....	24

Opere finanziate con oneri di urbanizzazione:.....	25
Altri trasferimenti in c/capitale	26
Gli equilibri di bilancio.....	27
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa	27
I vincoli di finanza pubblica	32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	35
Fondo rischi contenzioso legale	36
Avanzo di amministrazione presunto.....	38
Elenco enti e organismi strumentali.....	40
Elenco partecipazioni societarie.....	41

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2025-2027

Introduzione

A far data dal 1° gennaio 2016, è entrato in vigore a pieno regime il nuovo sistema contabile introdotto con il D. Lgs.118/2011 e meglio noto come “sistema di contabilità armonizzata”. Esso ha la finalità di realizzare un’armonizzazione contabile attraverso l’adozione di schemi di contabilità omogenei. Infatti, all’art.2 del d.lgs.118/2011 viene sancito che “Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.” Tale sistema omogeneo, pur con qualche specificità per le regioni e per gli altri soggetti della pubblica amministrazione italiana, deve garantire che la contabilità degli enti sia in fase previsionale, sia gestionale non ch  a consuntivo si muova nel pieno rispetto dei seguenti postulati contabili che, con l’introduzione nell’articolo del D. Lgs.118/2011, hanno assunto la veste “normativa”:

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria

17. Principio della competenza economica

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Inoltre, il nuovo sistema si fonda sul principio cardine della cosiddetta “competenza finanziaria potenziata”, il cui nucleo concettuale essenziale è rappresentato dal criterio dell’esigibilità della spesa, in base alla quale viene determinato l’anno contabile di imputazione al bilancio, secondo scadenza dell’obbligazione. Sono state finora apportate 14 modifiche all’impianto originario della contabilità armonizzata, l’ultima delle quali è stata introdotta con il Decreto MEF del 14/10/2024.

Ai sensi dell’art.162 del D. Lgs.267/2000, il bilancio di previsione è riferito ad almeno un triennio ed è di competenza e cassa per il primo esercizio e di competenza per il secondo e terzo esercizio. È deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI.

Lo schema di bilancio presentato è redatto nel rispetto della normativa vigente, in materia di finanza e contabilità pubblica, al momento della sua approvazione. Inoltre, le previsioni vengono effettuate sulla base delle aliquote proposte in approvazione al Consiglio Comunale nel contesto della manovra di bilancio.

Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa.

In generale, le entrate correnti sono state valutate con l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti tenendo conto delle possibili variazioni che interverranno nel corso dell’esercizio 2025, anche alla luce del contenuto del disegno di legge di bilancio 2025, che è in audizione presso il parlamento italiano e sta compiendo l’iter verso l’approvazione.

Allo scopo di mantenere inalterato l’equilibrio di bilancio, è stata confermata l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF nella misura approvata per l’anno 2024.

Inoltre, il ruolo TARI viene previsto come validato da ARERA nel corso del 2024, sulla base della revisione del PEF per il biennio 2024/2025, effettuata nel febbraio 2024.

Il PEF attuale si basa sui costi rilevati a consuntivo nell’esercizio 2022, come da determinazione Arera del 4/11/2021 N. 2/DRIF/2021“ **DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2023-2025.**

Per quanto concerne i servizi erogati ai cittadini, è stato necessario, in considerazione del significativo incremento dei costi di gestione degli stessi dovuto, oltre che all’ormai a regime rincaro energetico, alla necessità di adeguamenti normativi.

In particolare, sono state riviste le tariffe inerenti i servizi cimiteriali e l’utilizzo delle sale e spazi comunali per i matrimoni. Inoltre, a partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio di dopo scuola prevede la compartecipazione delle famiglie.

Per quanto concerne i diritti di segreteria urbanistica, si procede a una revisione di alcune tipologie.

Per quanto concerne le previsioni di spesa esse tengono conto degli impegni già assunti sulla annualità 2025, 2026 e 2027. Sono inoltre coerenti con la normativa vigente al momento della predisposizione del bilancio di previsione.

IMU:

La legge 160/2019 commi dal 738 a 783 ha istituito la cosiddetta “Nuova IMU”, abolendo la Tasi e procedendo alla sistematizzazione di tutta la normativa e la prassi che negli anni passati hanno regolamentato l'imposizione comunale sui terreni e fabbricati.

Il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili, esclusa l'abitazione principale o assimilata come definita dalle lettere b) e c) del comma 741 e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quella rientrante nelle categorie A/1, A/8, A9.

Il consiglio comunale con deliberazione n.61 del 6/12/2023 ha deliberato per l'anno 2024 le seguenti aliquote

Aliquota abitazione principale: **4,5 per mille** per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; *per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00* rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

Tale aliquota si applica anche all'unità immobiliare, già abitazione principale, posseduta a titolo **di proprietà** o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, o trasferiscano obbligatoriamente la residenza presso i familiari beneficiari della Legge 104/92, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, del L. 662/96);

- aliquota immobili abitativi diversi da abitazione principale, locati a canone concordato: categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7, **8,00 PER MILLE**
- Aliquota base immobili abitativi diversi da abitazione principale censiti nelle categorie: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7: **10,1 per mille**
- Aliquota di base immobili non abitativi censiti nelle categorie: A/10, C/1, C/3 e D: **10,1**
- Aliquota di base terreni agricoli: **7,6 per mille**

Ha inoltre confermato l'aliquota per le aree fabbricabili nella misura del **10,1 per mille**.

È stata azzerata l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3 bis, d.l.30/12/1993 n.557, convertito con modificazione della legge 26/02/1994, n.133), Inoltre è stata azzerata l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Dal 2024, viene data attuazione alla norma prevista dall'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, in base alla quale i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;". Sempre la stessa norma prevede che qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote stesse deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote".

L'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 (che ha sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023), ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con comunicato del 31 ottobre 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

A decorrere dall'anno di imposta 2025, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

In considerazione del fatto che, per l'esercizio 2025, si propone la conferma delle sopra indicate aliquote lo stanziamento allocato nel titolo I (*voce 1001, codice e 1.01.01.06.001*) accoglie le previsioni di entrata elaborate a partire dai dati presenti nella banca dati tributaria comunale, computati in base alle aliquote deliberate con la delibera su citata. Si precisa infine che lo stanziamento viene indicato al netto del dato di previsione relativo alla **quota di alimentazione IMU** destinata al Fondo di Solidarietà Comunale. Tale quota, si conferma anche per l'anno 2025 nella misura del 22,4 % delle risorse base ed è pari a € 602.000,00. La conferma di questo dato verrà fornita in via definitiva dal Ministero dell'interno in sede di comunicazione delle spettanze relative all'anno 2025, fatte salve le modifiche legislative che potranno intervenire a seguito dell'approvazione da parte dello stato della legge di bilancio per il 2025.

TASI

E' stata abolita dalla legge di bilancio per il 2020 (160/2019).

Tuttavia, la legge di stabilità 2016, confermata dal comma 448 della legge 232/2016 (legge di bilancio dello stato per il 2017), ha previsto a *regime* l'erogazione ai comuni italiani di un trasferimento a compensazione del minore gettito derivante dalle intervenute modifiche in materia TASI a valere sull'esercizio 2017 e relative alla sottrazione delle *abitazioni principali* dalla base imponibile Tasi. Tale trasferimento fa parte ormai "a regime" del Fondo di solidarietà comunale.

TARI

Per tutte le tre annualità del bilancio 2025-2027 lo stanziamento allocato nella categoria relativa alla tariffa rifiuti è computato in base ai criteri definiti nella normativa specifica rappresentata dal D. Lgs.147/2013 istitutivo della TARI. La previsione è commisurata al principio della copertura integrale dei costi del servizio sia di investimento sia di esercizio. In particolare il Piano Economico Finanziario è elaborato in aderenza ai criteri precisati dal D.P.R.158/99, come integrato dai criteri indicati dall'Autorità regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), e tiene conto degli elementi di costo a consuntivo 2022 relativi agli oneri gestionali, compresa l'imputazione in quota parte del costo del personale dedicato al servizio, fatte salve eventuali revisioni dello stesso autorizzate da ARERA.

I principi ispiratori della normativa introdotta via via dall'autorità ARERA sono da ricondursi alla necessità di individuazione di *“strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti”* quali i regimi di tariffe puntuali (*pay-as-you-throw*), cioè regimi che *“gravano sui produttori di rifiuti sulla base dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati*.

Sotto il profilo dei costi, i criteri adottati sono volti a garantire che siano coperti i *seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato*: -

- *costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;*
- *costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti;*
- *costi della raccolta e della comunicazione dei dati;*

In ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Inoltre il D. Lgs.116/2020 ha riformato il servizio prevedendo per utenze non domestiche l'uscita dal servizio pubblico delle superfici in cui avviene la lavorazione industriale e per tutte le altre la possibilità di affidare a servizi privati lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività con esenzione della quota variabile della tariffa a determinate condizioni. Tale elemento può avere ricadute sull'entrata a fronte di una *“non significativa”* riduzione di costi del servizio pubblico stesso.

Per quanto concerne i costi di gestione del servizio 2025 da utilizzarsi in fase di previsione, si precisa che su indicazione del servizio competente di concerto con i gestori dei servizi di smaltimento rifiuti si è utilizzato un dato stimato in base al valore di aggiudicazione del servizio in sede di gara, al trend 2024 e anni precedenti maggiorato dell'indice ISTAT.

Addizionale Comunale IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. E' facoltà di ogni singolo

comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

I comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta *solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF* stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

Il comune di Borgo San Dalmazzo propone in sede di redazione dello schema di bilancio 2025-2027 l'aliquota dell'addizionale IRPEF in misura dello 0,75%, quantificando presuntivamente l'introito in complessivi € 1.590.000,00, tenuto conto della soglia di esenzione prevista dall'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. 360/98 introdotto dalla legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B) e rideterminata in €12.000,00 (undicimila/00) dal vigente Regolamento Comunale. Lo stanziamento previsto alla voce di bilancio E 1.01.01.16.001 è stato computato secondo il criterio della prudenza tenendo conto del dato simulato, in base alla nuova aliquota e alla nuova fascia di esenzione proposta, con il criterio di cassa rilevato dalla piattaforma specifica resa disponibile per i Comuni italiani dal Dipartimento per le politiche fiscali. Ci si è attenuti al criterio prudenziale previsto dall'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 che recita: "l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. Inoltre, si è tenuto conto della riforma fiscale nazionale prevista nel disegno di legge di bilancio per il 2025 che avrà sicuramente ricadute sulla base imponibile IRPEF di riferimento del territorio comunale.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Quota compensazione IMU terreni e TASI prima casa. Fondo di solidarietà comunale.

La legge 228 del 2012 ha innovato, nel contesto delle riforme introdotte con il federalismo fiscale, il sistema dei trasferimenti erariali destinati ai comuni. È stato così introdotto il Fondo di Solidarietà Comunale in sostituzione del preesistente fondo sperimentale di riequilibrio.

Tale fondo ha profondamente modificato, ri-quantificandole notevolmente, le risorse a disposizione dei comuni. Il suo “assetto strutturale” si è definito nel tempo, tenendo conto:

- 1) della capacità fiscale dei comuni, computata in base al gettito dell'IMU (e inizialmente della TASI) ad aliquota standard;
- 2) dei fabbisogni e dei costi standard di ciascun comune, rideterminati annualmente;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) degli effetti cumulati nel tempo delle diverse decurtazioni delle risorse trasferite, operate dal legislatore a partire dal 2012 in poi, assumendo come date quelle operate in vigenza del precedente Fondo sperimentale di riequilibrio.

La legge 232/2016 ha definitivamente riscritto la disciplina in materia di Fondo di solidarietà comunale, operando una sintesi degli interventi normativi effettuati negli esercizi precedenti.

Il nuovo sistema di quantificazione delle risorse per i comuni delle RSO trova il suo fondamento nel confronto tra fabbisogno standard e capacità fiscale, in funzione del quale si definisce la perequazione delle risorse stesse.

A regime, il **FSC** si compone sostanzialmente di due parti:

- a) **la quota alimentata dalla parte di gettito IMU comunale destinata al bilancio dello stato**, la cui misura, a partire dal 2016 si riduce passando dal 38,23% al 22,4%, a seguito della riduzione di risorse che il comparto comuni dovrà assicurare per l'alimentazione del fondo.
- b) **la quota costituita, dalle risorse attribuite e rideterminate con i criteri individuati dal legislatore a fini perequativi**: questa quota accoglie la parte definita in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard e quantificata in misura variabile progressiva.

Tali misure che fino al 2018 erano pari al 45% nel 2018, al 60% nel 2019 e all'85% nel 2020 e al 100% nel 2021, sono state modificate recentemente dall'art.57 del D.L.124/2019 che ne ha previsto una progressione più diluita dal punto di vista temporale, per arrivare nel 2030 alla percentuale del 100%.

Per il 2025, la percentuale prevista è del 75%.

Lo schema di bilancio, cui questa nota integrativa si riferisce, ha tenuto conto del su precisato assetto normativo. La quantificazione esatta sarà rinvenibile dal sito del Ministero dell'Interno, ove saranno pubblicati i dati di ciascun comune non appena saranno definiti.

Pertanto, il dato relativo al Fondo di solidarietà inserito nello schema di bilancio in approvazione è un dato stimato, ipotizzato riproporzionandolo in base alle indicazioni già presenti nella normativa vigente al momento della stesura dello schema stesso, ma con la consapevolezza che si tratta di un dato che potrebbe subire modifiche in funzione dell'applicazione della nuova normativa che, in sostanza, prevede il netto superamento del criterio della spesa storica.

In particolare, il d.l.124/2019 ha previsto che “L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo”

In sostanza, si rileva che a partire dal 2015, il FSC per il Comune di Borgo S.D. ha assunto valore negativo. Tale quota tuttavia è andata progressivamente diminuendo, passando da 576.000,00 nel 2016, a 516.000,00 nel 2017 e a 498.000,00 nel 2018. Nel 2019 è stata confermata, in deroga alla normativa su riportata, la stessa somma di € 498.000,00, mentre nel 2020 il valore del fondo è stato pari a € 466.394, 07. Nel 2021 la somma attribuita è stata pari a € 452.127,09. Nel 2022, il valore del contributo FSC perequativo è stato pari a € 404.081,00 e nel 2023 la quota si è assestata in € 431.930,21. Nel 2024 la quota quantificata dal ministero è stata di € 461.546,22, mentre per il 2024 si prevede circa una quota che si aggira intorno ai 430.000,00 circa.

Inoltre dal 2024, sono stati introdotti nuovi tagli di risorse, definiti “contributi alla finanza pubblica”.

Due in particolare sono quelli che hanno interessato i bilanci degli enti locali. Il primo, definito taglio da “spending review informatica” deriva dal decreto 29 Marzo 2024 che ne ha operato il riparto tra i comuni italiani E comporta una riduzione di spesa corrente per 17.388,00 euro per gli anni 2024 e 2025. Si tratta di un taglio lineare sulla spesa corrente operato dal ministero sulla base dei dati di spesa corrente presenti nella Banca dati amministrazioni pubbliche, al netto della Missione 12 (- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia).

Il secondo taglio di risorse, stabilito dall'art.1, commi 533-534-534 della legge 30/12/2023 n.213, è stato ripartito tra i comuni sulla base di un decreto Mef del 30/09/2024, che ha comportato per il Comune di Borgo SD un taglio a regime per gli anni dal '24 al '28 di circa 36. 000 euro annui. Ciò comporterà una sterilizzazione della spesa corrente che si aggiunge al taglio da spending informatica, portando il contributo alle casse statali, previsto per il 2025, da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo a circa 481.000,00 euro.

Conseguentemente, gli stanziamenti allocati nelle specifiche voci di bilancio del Titolo II del bilancio parte Entrata (Quota compensazione esenzione IMU terreni e TASI prima casa, in entrata) e nella Missione 1 programma 3 titolo 1 della spesa corrente (Fondo di Solidarietà Comunale) accolgono valori di previsione quantificati con criterio prudenziale. Nel momento in cui sarà disponibile la quantificazione ufficiale del Ministero dell'Interno, si procederà ad intervenire sugli equilibri di bilancio utilizzando gli opportuni meccanismi di flessibilità.

Infine, sempre la legge di bilancio per il 2024, ha previsto una modifica alla disciplina del FSC, andando a recepire gli esiti della sentenza n.71 pronunciata dalla Corte Costituzionale, in merito alle quote perequative del Fondo di solidarietà stesso.

In effetti, a partire dal 2020, utilizzando lo strumento della rilevazione dei costi e dei fabbisogni standard, sono state assegnate agli enti locali quote di fondo di solidarietà aventi natura perequativa specifica, in materia di servizi sociali, asili nido, trasporto alunni disabili e assistenza alunni disabili. Tuttavia, la corte ha sancito la finalità perequativa specifica delle risorse assegnate, volta al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio e non a colmare il divario tra enti locali diversi.

Tale natura non ne permette il permanere nel Fondo di solidarietà, che non può avere vincolo di destinazione.

Per questo motivo dal 2025 tali risorse saranno allocate nel “fondo speciale equità servizi”, avente natura perequativa speciale e diverso dal FSC, esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali è destinato a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona (Articolo 119 della costituzione). Tale destinazione rimarrà fino all’esercizio 2028 per il quale si prevede il raggiungimento delle finalità previste. Conseguentemente negli anni successivi tali risorse rientreranno nel fondo di solidarietà comunale per concorrere al mantenimento dei cosiddetti LEP (livelli essenziali delle prestazioni).

Trasferimenti regionali

Sono previsti tra i trasferimenti correnti da parte della Regione Piemonte i fondi destinati alla fascia di popolazione compresa tra 0 e 6 anni.

Eventuali altri trasferimenti regionali verranno recepiti nel momento in cui saranno assegnati.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

CANONE UNICO

Istituito dalla legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, commi da 813 a 836) in sostituzione del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche, del canone sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni. si tratta di una nuova entrata patrimoniale. La legge di bilancio che l’istituita ha previsto che tale entrata garantisca ai comuni l’invarianza del gettito, a fronte delle su citate entrate pre-esistenti sostituite.

Il presupposto del nuovo prelievo è l’occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, nonché sui beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico sul territorio comunale, o siano posti all’esterno di veicoli adibiti sia ad uso pubblico che ad uso privato. Il canone è applicabile anche sui tratti di strada all’interno dei centri abitati dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, in quanto ricompresi nel territorio comunale, secondo quanto previsto dall’ art. 2, comma 7 del D.lgs. n. 285/1992.

Il **soggetto passivo** è il titolare dell’autorizzazione o della concessione; nei casi riguardanti la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido. Il canone è inoltre dovuto nei casi in cui l’occupazione o la pubblicità siano svolte abusivamente; in tal caso è dovuto dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in forma non autorizzata, restando comunque ferma, per la pubblicità, l’obbligazione solidale del soggetto pubblicizzato.

Pertanto la previsione inserita nel bilancio 2025-2027 tiene conto dell’andamento, negli ultimi tre esercizi delle entrate abrogate dalla legge 160/2019 e sostituite dal canone unico.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Le previsioni di entrata sono state definite in funzione sia dell’andamento delle richieste da parte dell’utenza nel 2024 sia delle tariffe deliberate in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2025-2027.

ALTRI SERVIZI

Le previsioni di entrata tengono conto dell’andamento delle richieste da parte dell’utenza e delle tariffe vigenti

Per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico si confermano le tariffe previste per l’esercizio 2024 mentre per i servizi di pre-ingresso e post-uscita, si apportano lievi modifiche .

Per quanto concerne i diritti di segreteria per la ricerca di documenti inerenti all’esercizio del diritto di accesso civico e in materia urbanistica sono previste le entrate commisurate alle tariffe adottate rispettivamente con atto della giunta contestuale alla manovra per l’anno 2025.

Inoltre, le tariffe di utilizzo dell’Auditorium comunale, sono confermate nella misura deliberata per il 2024, fatto salvo l’incremento commisurato all’andamento dell’indice Istat.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

Le poste allocate in bilancio rappresentano una previsione basata sull’andamento degli incassi degli esercizi precedenti derivante delle sanzioni elevate a seguito di verbali redatti dalla polizia municipale nel corso dell’attività di controllo del rispetto della normativa del codice stradale (Art.208 d.lgs.285/92). Sono comprese anche le sanzioni elevate con utilizzo di autovelox, previste dall’art. 142 del D. Lgs.285/92.

Superato ormai il previgente criterio di accertamento per cassa, la normativa contabile vigente ne prevede l’accertamento per competenza con relativa posta compensativa in spesa allocata nello stanziamento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità (FCDE).

Tali Entrate sono vincolate al finanziamento, in misura del 50% (art.208 Codice della Strada) e in misura del 100% (art.142 del Codice della Strada) al netto dell’accantonamento al FCDE e delle spese di riscossione, delle spese sia correnti sia in c/capitale, individuate dal legislatore nelle norme su citate relative alla realizzazione di segnaletica stradale e all’acquisto di attrezzature per la polizia municipale.

Nella Tabella sottostante l’indicazione della parte vincolata e della destinazione:

Totale somme vincolate: € 44.520,63

€ 11.368,16 da sanzioni per violazioni art. 208 CDS

€ 33.152,47da sanzioni per violazioni art.142 CDS (autovelox), così destinate:

VINCOLO	11.712,61	38.414,59	50.127,19
---------	-----------	-----------	-----------

DESTINAZIONE			
8230/72 segnaletica	2.928,15		lett. a) segnaletica
6770/6 attrezzature polizia municipale	2.928,15		lett. b) attrezzature
spesa corrente - previdenza complementare polizia municipale	5.856,30		lett. c) altro
8230/72 segnaletica		38.414,59	art.142 c. 12 - ter
TOTALE	11.712,6	38.414,59	50.127,19

Si precisa che le finalità cui sono destinate le risorse provenienti dall' elevazione di sanzioni ai sensi del codice della strada sono quelle previste dalla normativa vigente.

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE

Si tratta di entrate in conto capitale, previste nel bilancio 2025-2027 come segue:

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Parte Corrente	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Investimenti	137.000,00	225.000,00	179.866,63

La previsione tiene conto dell'andamento del quinquennio 2020-2024, tuttavia si ritiene che l'entrata *abbia natura ricorrente solo in misura pari alla parte imputata alla spesa corrente* (come da tabella soprastante).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SPESA CORRENTE

In generale, per i tre esercizi del bilancio 2025-2027 gli stanziamenti della spesa corrente allocati all'interno di ciascun programma e missione sono stati determinati con il criterio dello *zero budgeting*, riformulando cioè la programmazione delle attività ordinarie e di sviluppo tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, oltre che di quelle derivanti da obbligazioni già contrattualizzate assunte in esercizi precedenti.

Spese di personale

La quantificazione delle voci di spesa corrente relative al macro-aggregato personale sono coerenti con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025-2027, definito con il P.I.A.O approvato con D.G.C. n. 43 del 21.02.2024 e successive modificazioni (tra cui, relativamente alla programmazione delle assunzioni: D.G.C. n. 115 del 30.05.2024 e 226 del 17.10.2024) e rispettano gli specifici vincoli di finanza pubblica presenti nella normativa vigente in materia di personale oltre che i vincoli assunzionali, previsti per l'anno 2025 a normativa vigente. La normativa posta dai commi 557 e 557 – ter dell'art. 1 della legge 296/2006 costituisce, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza 27/2014, principio generale di coordinamento della finanza pubblica in materia di personale degli ee.II e indica quali sono i principali ambiti di intervento cui l'ente deve porre la sua attenzione allo scopo di ridurre e contenere la spesa di personale. Tra questi non è più presente il rapporto tra spese di personale e spesa corrente, grazie alla modifica intervenuta con il d.l.113/2016.

Tale norma sopravvive e si coordina con la nuova normativa posta dall'art. 33 del D.L.34/2019 che ha innovato in materia di spazi assunzionali degli enti locali, introducendo nuovi criteri e parametri cui gli enti si devono rapportare nel definire il piano delle assunzioni: si introduce infatti il criterio della sostenibilità finanziaria, che fa riferimento a valori soglia in funzione dell'andamento delle entrate dell'esercizio precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato accantonato nel bilancio di previsione, e delle spese di personale.

Occorre ricordare che tra le proposte di legge della legge di bilancio 2025 vi è la reintroduzione del principio del cd. "Turn Over", ovvero la possibilità di assumere nuovo personale soltanto a fronte della cessazione di personale nell'anno precedente. Attualmente sembra che si preveda la possibilità di assumere per massimo il 75% della spesa cessata ma vi sono trattative per modificare tale percentuale.

Al momento non è possibile formulare previsioni precise; in ogni caso la norma impedirà la possibilità di incrementare la spesa personale del 2025, tuttavia l'attuale programmazione del fabbisogno assunzionale è coerente con il descritto limite.

Spese per acquisizione di beni e servizi

Le previsioni sono state definite in funzione delle richieste dei responsabili dei rispettivi servizi, tenuto conto dell'andamento del triennio precedente e della disponibilità finanziaria, in un'ottica di razionalizzazione della spesa. In particolare, si è cercato di operare una riduzione delle previsioni di spesa corrente non contrattualizzate.

Spese relative a prestazione di servizi in appalto

Gli stanziamenti relativi sono stati previsti con riferimento ai contratti in essere, in funzione dei corrispettivi contrattualmente definiti a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica e conseguente aggiudicazione definitiva avvenuta nel corso dell'esercizio 2023 e precedenti.

In particolare:

- per il servizio di *refezione scolastica* si è indicato l'importo di aggiudicazione a seguito di gara ad evidenza pubblica. Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta più vantaggiosa;

- servizio *assistenza pre-ingresso scolastico, post-uscita scolastico, mensa scolastica e assistenza alle autonomie*: si è quantificato l'importo in funzione del numero di ore previste dal capitolato di gara. E' previsto l'importo già aggiudicato in sede di gara nel 2024.

- *concessione gestione asilo nido*: attualmente il servizio in concessione per l'esercizio di due micronidi è stato affidato per due anni.

- *servizio trasporto alunni*: l'importo allocato in bilancio è stato quantificato in funzione dell'importo di aggiudicazione ottenuto in sede di gara ad evidenza pubblica. Il servizio è stato affidato fino al 2027 con possibilità di proroga.

- *servizio pulizia immobili comunali*: il servizio è stato nuovamente affidato per due anni, con possibilità di proroga per un anno.

- *servizio sgombero neve*: l'appalto di servizio è stato aggiudicato nel 2024 per anni 5 con scadenze nell'anno 2029, l'importo indicato è quello di aggiudicazione.

Spese per prestazioni diverse e vincoli di finanza pubblica

Sono inoltre allocate nella spesa corrente le seguenti voci di spesa:

- spese per missioni e formazione;

- spese per autovetture (manutenzione);

Con riferimento a queste voci di spesa, l'art.57 comma 2 del d.l.124/2019 convertito nella legge 157/2019 ha abrogato la normativa previgente in base alla quale tali voci erano in precedenza soggette al rispetto di un limite dato da una percentuale applicata a una spesa storica e ha previsto che tale "liberalizzazione" sia operativa a regime.

-spese per servizi informatici: vincoli imposti dai commi da 512 a 517 della legge 208/2015. Gli importi allocati tengono conto delle offerte cui si è aderito accedendo a Consip, MEPA e altri soggetti aggregatori.

Quote di ammortamento mutui (Interessi)

Sono state allocate in bilancio in aderenza ai relativi piani di ammortamento.

Fondo crediti a dubbia esigibilità (FCDE)

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All.n.4/2 al D.Lgs.118/2011) prevede che gli enti locali per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nel corso dell'esercizio effettuino un accantonamento in spesa al cosiddetto Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota parte del risultato di amministrazione. A tale scopo in sede di predisposizione del bilancio di previsione, deve essere stanziata una apposita posta contabile, detta Accantonamento al FCDE che viene determinata con criteri definiti dallo stesso principio contabile, tenendo conto sia della previsione dei crediti di "difficile esazione" che si formeranno nell'esercizio sia della natura dei crediti e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi. Ciascun ente individua la tipologia di crediti che, in base ai criteri della contabilità armonizzata, verranno accertati in competenza la cui specificità può generare situazioni di criticità e/o insolvenza. Si tratta quindi di una posta "previsionale" con l'evidente finalità di evitare che entrate di dubbia e difficile esazione contribuiscano a finanziare spese esigibili nello stesso esercizio.

Nel bilancio 2025-2027 sono state prese in considerazione le previsioni relative alle seguenti tipologie di entrata:

1. IMU/TARI pregressa
2. Canone unico patrimoniale
3. Sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada
4. Ruolo TARI di competenza

Le relative sanzioni, poiché accertate in aderenza al principio contabile secondo il criterio di cassa non sono state prese in considerazione.

Quanto agli incassi provenienti dai servizi scolastici, il meccanismo del pagamento anticipato del servizio con utilizzo di apposita applicazione informatica dialogante con il sistema Pago Pa non rende necessario l'accantonamento inerente allo stanziamento previsionale di competenza.

Il principio contabile prevede che, per ciascuna tipologia di entrata, il parametro utilizzato per quantificare l'accantonamento sia individuato come il complemento a 100 della percentuale che scaturisce come media dei rapporti tra :

- a) le entrate accertate in conto competenza di ciascun anno del quinquennio preso a riferimento;
- b) gli incassi realizzati in conto competenza.

Per il bilancio 2025-2027 si è preso a base di calcolo il trend del quinquennio 2019-2023, ormai integralmente in “armonizzazione contabile”.

In particolare si precisa che, in applicazione delle indicazioni fornite dal legislatore nel principio contabile applicato della Competenza finanziaria potenziata all. 4/2 e all.4/1 . al d.lgs.118/2011, come modificati dal d.m.25/07/2023:

- con riferimento alle riscossioni si precisa che per gli esercizi 2018,2019,2020,2021 e 2022 gli incassi presi in considerazione sono, oltre a quelli effettuati nell’annualità n, anche quelli effettuati nell’annualità successiva (n+1) in conto residui dell’annualità precedente(n);
- si è applicato il criterio della media semplice dei rapporti annui tra il complemento a 100 degli incassi e gli accertamenti di competenza.

Si procederà alla verifica in corso dell’esercizio 2025 effettuata successivamente alla chiusura dell’esercizio 2024 della congruità del fondo stanziato, in relazione agli incassi effettivamente realizzatisi nel corso dell’esercizio 2025.

Nella tabella seguente sono sinteticamente dettagliate le singole componenti dell’accantonamento:

<i>Descrizione</i>	<i>% Inc. / Acc.</i>	<i>F.C.D.E. 2025 (C)</i>	<i>F.C.D.E. 2026 (C)</i>	<i>F.C.D.E. 2027 (C)</i>	<i>Previsione 2025</i>	<i>Previsione 2026</i>	<i>Previsione 2027</i>
recupero IMU pregressa	25,90	66.822,00	66.822,00	66.822,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
Tassa Sui Rifiuti (T.A.R.I.)	6,49	141.546,90	141.546,90	141.546,90	2.181.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00
recupero TARI pregressa	4,09	1.431,50	1.431,50	1.431,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00
canone unico patrimoniale	4,24	10.048,80	10.048,80	10.048,80	237.000,00	237.000,00	237.000,00
sanzioni violazioni regolamenti comunali	48,08	1.923,20	1.923,20	1.923,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
sanzioni violazioni codice stradale - art. 142 d.lgs. 285/92 - autovelox - Famiglie	21,76	13.056,00	13.056,00	13.056,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
sanzioni violazioni codice stradale - Famiglie	30,01	12.604,20	12.604,20	12.604,20	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale:		247.432,60	247.432,60	247.432,60	3.056.539,90	3.133.931,77	3.133.931,77

La normativa è ormai entrata a regime e pertanto l'accantonamento viene previsto nella misura del 100%, pari a € **247.432,60** nel 2025-2026-2027.

In relazione alle tipologie di entrate *non ricomprese* nella definizione del FCDE, si precisa che si tratta di:

- crediti relativi a entrate tributarie che, in relazione alla loro natura verranno accertate per cassa; si tratta in particolare dell'IMU di competenza oltre che dall'Addizionale Irpef;

- crediti relativi a altre entrate diverse, accertate con il criterio della cassa o che nel tempo hanno sempre presentato una percentuale di esigibilità pari al 100%;

- crediti provenienti da altre pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai trasferimenti relativi al Fondo Solidarietà comunale (ristoro IMU-TASI), trasferimenti regionali e statali.

- sanzioni relative alle imposte pregresse, che vengono accertate con il criterio di cassa.

I crediti derivanti da permessi di costruzione non hanno presentato nel tempo criticità di riscossione.

Per crediti derivanti da tali tipologie di entrata, la normativa non prevede l'accantonamento al FCDE.

Elenco interventi programmati con le spese di investimento e relative risorse disponibili.

Risorse disponibili per investimenti

Le spese di investimento allocate nel titolo II delle relative Missioni di bilancio sono riepilogate nella tabella seguente:

RIEPILOGO INVESTIMENTI PER FONTI DI FINANZIAMENTO			
DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	71.000,00	36.000,00	36.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	137.000,00	225.000,00	179.866,63
MONETIZZAZIONE AREE	=====	=====	=====
DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
TRASFERIMENTI STATALI	=====	=====	=====
DA REGIONE PIEMONTE	=====	=====	=====
ALCOTRA	251.200,00		
TRASFERIMENTO FONDO COESIONE	62.800,00		
DA MUTUI	2.170.447,63	2.200.895,26	2.701.119,08
DA ENTRATE CORRENTI			
SANZIONI CODICE DELLA STRADA	44.270,89	44.270,89	44.270,89
CONCESSIONE ITALGAS	27.461,55	27.461,55	=====
ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI	=====	=====	=====
TOTALE	2.764.180,07	2.533.627,70	2.961.256,60

Il dettaglio investimenti viene fornito con le seguenti tabelle:

Opere finanziate con assunzione di mutui

RIEPILOGO PROGRAMMA OPERATIVO OPERE PUBBLICHE				MUTUI		
TRIENNIO 2025/2027						
OGGETTO	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	CAP. S	MISSIONE	CAP. E
ASFALTATURA STRADE COMUNALI (extra urbane)		200.000,00	200.000,00	8230/12/1	10	5012/2/1
ASFALTATURA STRADE COMUNALI (urbane)		200.000,00	200.000,00	8230/12/1	10	5012/2/1
Lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido e scuola materna di Via Monte Rosa CUP C34D24000240004	600.447,63	1.200.895,26	1.501.119,08	7030/2/5	04	5017/2/2
Riqualificazione urbana – Via Tetto David	70.000,00			8230/5/3	10	5012/2/1

Riqualificazione impianto sportivo area verde Via Tesoriere		180.000,00		7830/8/1	6	5056/2/2
Riqualificazione Via Piave		120.000,00		8230/10/9	10	5012/2/1
Recupero Ex Opificio Bertello – Sistemazione aree esterne			400.000,00	7630/4/2	5	5014/2/1
Spese progettazione Nuova Piazza Via Vittorio Veneto			300.000,00	8230/12/5	10	5012/2/1
Sostituzione cavidotti illuminazione pubblica		100.000,00	100.000,00	8330/2/2	10	5042/2/2
Ristrutturazione Bocciofila		200.000,00		7830/2/2	6	5056/2/2
Riqualificazione Largo Argentera - parcheggio interrato	1.500.000,00			8230/10/8	10	5012/2/3
TOTALE	2.170.447,63	2.200.895,26	2.701.119,08			

Opere finanziate con finanziamenti diversi

RIEPILOGO PROGRAMMA OPERATIVO OPERE PUBBLICHE				Voci di bilancio			FINANZIAMENTI DIVERSI
TRIENNIO 2025-2027							
OGGETTO	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	SPESA	MISSIONE	ENTRATA	FINANZIAMENTO
SEGNALETICA ORIZZONTALE	41.342,74	41.342,74	41.342,74	8230/72/1	10	3008/9	CDS
ATTREZZATURE POLIZIA MUN. DA CDS	2.928,15	2.928,15	2.928,15	6770/6/1	3	3008/9	CDS
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OO.PP.	16.000,00	36.000,00	36.000,00	6130/1/4	1	4006/2/1	PROVENTI CIMITERIALI
Riqualficazione Piazza della Meridiana	50.000,00			8230/20/1	10	4006/2/1	PROVENTI CIMITERIALI
Allestimento museale sala stazione ferroviaria - ALCOTRA VERMENAGNA ROYA III -n.20132	5.600,00			8070/1/9	7	4022/1/1	Fondo Rotazione - ALCOTRA VERMENAGNA ROYA - n.20132
Allestimento museale sala stazione ferroviaria - ALCOTRA VERMENAGNA ROYA III -n.20132	22.400,00			8070/1/9	7	4022/1/2	FESR - ALCOTRA VERMENAGNA ROYA - n.20132
ALCOTRA VERMENAGNA ROYA III - Ripristino locali piano terreno stazione ferroviaria - n.20132 C39D230025007	228.800,00			8070/1/10	7	4022/1/8	ALCOTRA VERMENAGNA ROYA III n.20132- FESR

ALCOTRA VERMENAGNA ROYA III - Ripristino locali piano terreno stazione ferroviaria - n.20132 C39D230025007	57.200,00			8070/1/10	7	4022/1/7	Fondo rotazione - ALCOTRA VERMENAGNA ROYA III n.20132
Hardware uffici comunali	5.000,00			5870/5/1	1	4006/2/1	PROVENTI CIMITERIALI
TOTALE	429.270,89	80.270,89	80.270,89				

Opere finanziate con oneri di urbanizzazione:

RIEPILOGO PROGRAMMA OPERATIVO OPERE PUBBLICHE	ONERI DI URBANIZZAZIONE					
TRIENNIO 2025/2027						
OGGETTO	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	CAP. S	MISSIONE	CAP. E
Incarichi professionali per progettazione opere pubbliche	30.000,00	78.000,00	78.000,00	6130/1/2	1	4047/2/1
Interventi realizzazione segnaletica stradale verticale		40.000,00	40.000,00	8230/72/6	10	4047/2/1
Rimborso OO.UU non dovuti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8590/1/2	8	4047/2/1
Lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido e scuola materna Via Monte Rosa CUP C34D24000240004			9.866,63	7030/2/6	4	4047/2/1

Interventi di abbattimento barriere architettoniche	10.000,00			8230/18/3	10	4047/2/1
Interventi alberature e siepi cittadine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8230/7/1	10	4047/2/1
Interventi di sistemazione toponomastica cittadina	25.000,00	25.000,00		8580/2/2	8	4047/2/1
Riqualificazione Via Piave		30.000,00		8230/10/7	10	4047/2/1
Manutenzione cordoli marciapiedi strade urbane ed extra urbane	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8230/10/7	10	4047/2/1
Manutenzione straordinaria servizi igienici Santuario di Monserrato	20.000,00			7680/4/2	4	4047/2/1
TOTALE	137.000,00	225.000,00	179.866,63			

Altri trasferimenti in c/capitale

ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
RESTITUZ. CONTR. PERCORSI URBANI COMMERCIO - V. GIOVANNI XXIII	27.461,55	27.461,55		9790/2	14	E/C
TOTALE	27.461,55	27.461,55				

Gli equilibri di bilancio.

L'art.162 el D.lgs.267/2000 recita:

“PRINCIPI DI BILANCIO

. OMISSIS....

6.” Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”.

La Tabella sottostante da dimostrazione dell'equilibrio di parte corrente e di parte capitale come previsto dall'art.162 del d.lgs.267/00 in recepimento dell'armonizzazione contabile.

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2025-2027)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.500.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		60.706,30	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		10.765.207,76	10.810.007,91	10.932.309,06
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		10.778.525,05	10.744.871,03	10.703.320,35
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			247.432,60	247.432,60	247.432,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		27.461,55	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		209.353,32	252.865,99	416.717,82
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-189.425,86	-187.729,11	-187.729,11
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		1.696,75	0,00	0,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		232.000,00	232.000,00	232.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		44.270,89	44.270,89	44.270,89
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		344.900,42	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.531.663,05	3.193.895,26	3.648.985,71
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		232.000,00	232.000,00	232.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		44.270,89	44.270,89	44.270,89
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.216.295,91	2.506.166,15	2.961.256,60
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		27.461,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)	1.696,75	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-1.696,75	0,00	0,00

La verifica della quadratura delle **Previsioni di Cassa**, viene qui di seguito riportata:

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	2.500.000,00
Entrata	(+)	27.649.169,81
Spesa	(-)	27.088.892,67
Differenza	=	3.060.277,14

I vincoli di finanza pubblica

Il bilancio 2025-2027 è stato predisposto secondo la *vigente normativa*, che si riporta nel prosieguo.

Con la legge 12/08/2016 n.164 di conversione del d.l.113/2016, è stato modificato l'art.9 della legge costituzionale n.243/2012 , che così recita:

“Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. “ ..omissis..

Con la riforma dell'art.9 della legge n. 243 del 2012, dal 2017 va a regime la regola dell'equilibrio di bilancio che richiede agli enti (le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano) di conseguire il pareggio di bilancio in termini di sola competenza.

In particolare, la legge 243/2012, all'art. 9 stabilisce che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota in conto interessi è già inclusa nell'ambito delle spese correnti). Tale formula implica che le entrate correnti debbano assicurare risorse sufficienti per rimborsare i prestiti assunti.

Il comma 4 dell'art. 9 della legge 243/2012 prevede che con legge dello Stato siano definite le sanzioni da applicare agli enti nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale tenendo conto dei seguenti criteri:

1. proporzionalità fra premi e sanzioni;
2. proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
3. destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

Secondo la nuova classificazione di bilancio elaborata dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. sull'armonizzazione contabile, il saldo è ricavato dal confronto tra i seguenti aggregati:

Entrate finali:

- Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;

- Titolo II - Trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie;
- Titolo IV - Entrate in conto capitale;
- Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie;

Spese finali:

- Titolo I – Spese correnti (al netto degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione);
- Titolo II – Spese in conto capitale;
- Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie.

Ai fini del rispetto del nuovo equilibrio finale di competenza, non sono computate le spese per il rimborso delle quote capitale mutui, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri (le cui economie confluiscono nel risultato di amministrazione), ai quali occorre comunque dare copertura finanziaria (articolo 162 comma 6 del TUEL).

La legge di bilancio 145/2018, commi da 820 a 826, prevede la “semplificazione delle regole di finanza pubblica”. In sostanza si prevede che i comuni si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo. Inoltre, si prevede che il risultato di amministrazione e il Fondo Pluriennale vincolato siano utilizzati dagli enti in questione **nel solo rispetto delle regole poste dal D.lgs.118/2011**. In sostanza, si riscrivono integralmente le regole di finanza pubblica prevedendone una semplificazione e l’abrogazione del regime previgente, a partire dal 2019 in poi.

Con il decreto del Ministero delle Finanze 1/08/2019 viene data evidenza ha provveduto a tre diversi saldi di bilancio, da rilevare in sede di consuntivo:

- *Risultato di competenza*: saldo tra accertato e impegnato in conto competenza;
- *Equilibrio di bilancio*: effetti, generati sulla gestione di competenza, dalla destinazione delle risorse a costituire gli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto della disciplina sui vincoli (articolo 187, comma 3-ter Tuel).
- *Equilibrio complessivo*: somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto.

Si tratta di obiettivi di equilibrio cui deve tendere la gestione finanziaria nel corso dell’esercizio.

Tale modalità di determinazione dell’equilibrio e l’utilizzo dei prospetti ministeriali relativi aggiornati sono da adottarsi a partire dal 2019.

La legge di bilancio per il 2025 in discussione in parlamento introduce una modifica alla definizione di equilibrio di competenza precisando che si tratta di “competenza finanziaria”. Tale elemento, che non rappresenta una sostanziale innovazione rispetto al passato, pare ribadire la necessità di rispettare la

destinazione e le finalità che le leggi nazionali e regionali attribuiscono alle risorse trasferite, richiedendo che l'ente mantenga l'equilibrio con le risorse proprie. In ogni caso viene evidenziato che l'equilibrio verrà valutato in prima battuta a livello di comparto, prevedendo sanzioni agli enti inadempienti solo in caso di sforamento. Tuttavia, tale impostazione dovrà essere confermata in sede di approvazione della legge di bilancio stessa.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato, che si articola in *parte corrente* e in *parte capitale*, è formato da entrate vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Al momento della predisposizione dello schema di bilancio per il 2025-2027 si precisa che:

FPV spesa 2024 e entrata 2025: sono state effettuate variazioni di esigibilità in spesa corrente con riferimento alle spese di personale e spese correlate a entrate correnti vincolate (come previsto nell'allegato 4/2) ed è stato costituito un FPV spesa corrente 2024/entrata corrente 2025 per € 60.706,30 sono inoltre state effettuate variazioni di esigibilità in conto capitale con conseguente costituzione del FPV spesa in c/capitale 2024 - entrata in c/capitale 2025 per € 344.900.42.

Fondo rischi contenzioso legale

Oggetto: ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO ANNO 2025 - VALUTAZIONI

E' presente in bilancio nelle annualità 2025-2027 un accantonamento al fondo rischi per contenzioso anno 2025.

Tra i fondi di natura vincolata previsti dal legislatore nel sistema di contabilità armonizzata, che gli enti locali sono obbligatoriamente tenuti ad istituire, vi è quello a garanzia del rischio delle spese legali disciplinato dal principio contabile di cui al punto 5.2 lettera h) dell'allegato A /2 al D. Lgs. n. 118/2011 (Aggiornato al Decreto ministeriale del 20 maggio 2015), secondo il quale: *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha **significative probabilità di soccombere**, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione)”*.

L'art. 194 del TUEL n. 267/00 e s.m.i. detta la disciplina del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e, per le spese legali, stabilisce espressamente: *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;.....”*.

Il tenore della suindicata disposizione consente agli enti di far fronte al pagamento di debiti originanti da provvedimenti giudiziari imponendo di provvedervi nel contesto della salvaguardia degli equilibri di bilancio, allo scopo di assicurare nel corso dell'esercizio il rispetto del pareggio di bilancio.

Pertanto, preso atto della deliberazione della Sezioni regionale della corte dei Conti Veneto (216/2018), del parere della Sezione Regionale Lombardia (265/2017) e del parere della Corte dei Conti Sez. Campania reso con delibera n. 249 dell'8/11/2017;

Preso atto dei contenziosi in essere, a questa data, nei quali è parte il Comune;

Si dettaglia quanto segue:

CONTROVERSIE IN ATTO

ANNO	Oggetto	Autorità giudiziaria	Valore	Spese legali	Spese legali c/parte (presunte)	Totale	Sussistenza	Probabilità Certo (100%) Probabile (tra 51 e 99%) Possibile (tra 11 e 50%) Remoto (fino a 10%)	Note
2023	Trasposizione al TAR del Ricorso str. Capo Stato per diniego PdC realizzazione piscina	Presidenza della Repubblica - Tar Piemonte	0 (annullamento atto)	3.010,00 3.819,09	5.000,00	8.819,09	SUSSISTENZA	Possibile	
2023	Trasposizione al TAR del Ricorso str. Capo Stato per annullamento permesso costruire in sanatoria	Presidenza della Repubblica - Tar Piemonte	0 (annullamento atto)	3.770,00 4.783,38	5.000,00	8.770,00	SUSSISTENZA	Possibile	
2024	ricorso al TAR Piemonte r.g. 207/2024 da parte di ACSR s.p.a. per l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo n. 59 del 14 dicembre 2023	Tar Piemonte	0 (annullamento atto)	8.050,00 10.213,84	10.000,00	20.213,84	SUSSISTENZA	Possibile	

CONTROVERSIE CONTENUTE NEL FONDO 2024 **CESSATE**

ANNO	Oggetto	Autorità giudiziaria	Valore	Spese legali	Spese legali c/parte (presunte)	Totale	Esito	Note
2023	Ricorso al TAR Piemonte per l'annullamento della deliberazione dell'assemblea consorziale n. 3 del 17 febbraio 2023 del Consorzio Ecologico Cuneese relativa alla realizzazione di biodigestore	Tar Piemonte	0 (annullamento atto)	15.000,00	15.000,00	30.000,00	Soccombenza; spese compensate.	Pagamento soltanto sp. legali a nostro carico

Rischi da potenziale contenzioso

Si accantona una somma di € 1.500,00 per rischio da potenziale contenzioso relativo all'elevamento di sanzioni in materia di Codice della strada.

Gli stanziamenti sono ripetuti anche sulle annualità 2026 e 2027.

Avanzo di amministrazione presunto

Nella tabella che segue si fornisce secondo il prospetto Allegato 9 predisposto dal MEF una previsione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023. Si precisa che si è previsto l'applicazione di avanzo vincolato presunto in sede di predisposizione bilancio di previsione 2025-2027 per il quarto di competenza 2025 dei ristori Covid 19 da restituire allo stato.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(Anno 2024-2025 per il Bilancio Anno 2025-2027)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	4.464.344,93
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	1.123.192,34
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	12.415.335,79
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	14.689.609,65
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	65.748,26
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	36.327,16
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024	5.098,70
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025	3.288.941,01
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	4.744.561,65
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	3.715.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	405.606,72
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	3.912.895,94

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	1.386.034,13
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024. (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	39.000,00
Altri accantonamenti	362.099,06
B) Totale parte accantonata	1.787.133,19
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	433.217,97
Vincoli derivanti da trasferimenti	315.214,26
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	101.716,21

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	613.445,88
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	1.463.594,32
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	662.168,43
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata <i>(da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)</i>	0,00
Utilizzo quota vincolata	1.696,75
Utilizzo quota destinata agli investimenti <i>(previa approvazione del rendiconto)</i>	0,00
Utilizzo quota disponibile <i>(previa approvazione del rendiconto)</i>	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	1.696,75

Elenco enti e organismi strumentali

Il Comune di Borgo San Dalmazzo non ha costituito, al momento attuale, organismi strumentali.

Elenco partecipazioni societarie

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



L'associazione "ENTE FIERA FREDDA E DELLA LUMACA DI BORGO SAN DALMAZZO" è stata costituita con atto notarile in data 14 dicembre 2015 tra il Comune di Borgo, l'Associazione "Innovarsi" e l'Associazione Commercianti "ABC doc Associati Borgo Commercianti" di Borgo San Dalmazzo, è un'Associazione senza scopo di lucro aventi la finalità di promuovere il turismo e l'immagine della Città di Borgo San Dalmazzo, concorrendo nella organizzazione e gestione della Fiera Fredda della Lumaca e delle manifestazioni promozionali della Città di Borgo San Dalmazzo.

Inoltre, in data 30/09/2016 con DCC n.42 il Comune di Borgo San Dalmazzo ha aderito, in veste di associato, all'associazione culturale "NOAU" , senza scopo di lucro avente per finalità la valorizzazione e la promozione del territorio sotto il profilo storico, artistico e culturale. In data 16.02.2023 con atto del Consiglio comunale n.3 ha esercitato il diritto di recesso.

Le informazioni relative a tali associazioni sono reperibili sul sito comunale al seguente indirizzo:

<https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/servizi/amministrazione-trasparente-dett/59/Enti-di-diritto-privato-controllati/#>

I link ai bilanci delle società partecipate su individuate sono reperibili sul sito internet del Comune di Borgo san Dalmazzo al seguente indirizzo :

<https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/servizi/amministrazione-trasparente-dett/1026/Dati-aggiornati-al-31-2f12-2f2022/#>

Tra gli enti pubblici vigilati sono presenti il CEC (Consorzio ecologico cuneese), lo CSAC (Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese) e l'Istituto storico della resistenza e della storia contemporanea i cui bilancio sono reperibili all'indirizzo:

<https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/servizi/amministrazione-trasparente-dett/57/Enti-pubblici-vigilati/#>

per informazioni su Banca Popolare Etica:

<https://www.bancaetica.it/>

Infine, si precisa infine che l'ente non ha prestato garanzie a principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.